

STATUTO

L'AURORA OPERE EDUCATIVE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI VIA
MICHELANGELO BUONARROTI 60

Numero REA: MI - 1074738

Codice fiscale: 06198080159

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 11527/5647 di repertorio notaio Elena Caprotti.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita la società cooperativa denominata

"L'AURORA OPERE EDUCATIVE COOPERATIVA SOCIALE"

siglabile

"L'AURORA COOPERATIVA SOCIALE".

Senza vincoli di rappresentazione grafica.

La Cooperativa ha sede nel comune di Cernusco sul Naviglio e può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative Sociali di cui alla Legge 381/1991.

Alla Cooperativa si applicano inoltre, oltre alle leggi speciali in materia, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

ARTICOLO 2 - DURATA

La cooperativa è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II

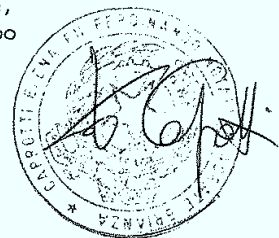
SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 - SCOPO MUTUALISTICO

La cooperativa ha scopo mutualistico e si pone come cooperativa a mutualità prevalente a sensi dell'art. 2512 del Codice Civile, come integrato dall'art. 111-septies, delle Norme di attuazione e transitorie: essa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini ai sensi della legge n. 381/91.

La Cooperativa inoltre è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fine di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità occupazionale lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.



La cooperativa può operare anche con terzi.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La cooperativa ha come oggetto sociale la gestione di servizi educativi ed assistenziali relativi alla scuola dell'obbligo e non. La Cooperativa si propone la gestione delle iniziative e delle esperienze di scuola di ispirazione cristiana secondo l'insegnamento della Chiesa Cattolica in materia di istruzione e di educazione.

In particolare la Cooperativa intende:

- gestire asili e scuole di ogni ordine e grado, aperte anche ai non soci ed ai loro figli minori, organizzate secondo gli insegnamenti della Chiesa Cattolica in materia di istruzione e nel rispetto della normativa vigente;
- gestire Centri Sociali e Culturali, Consultori familiari e psicopedagogici, iniziative di ogni genere a tutela dei minori e dei giovani;
- promuovere convegni, manifestazioni, incontri per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della scuola e dell'educazione, produrre e distribuire informative, bollettini ed altri strumenti culturali analoghi;
- produrre e distribuire sussidi didattici e strumenti per l'istruzione e l'educazione collegati alla propria attività scolastica;

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziale aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, nonché l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale. La società potrà inoltre prestare garanzie e fidejussioni, anche a favore e per obbligazioni di terzi, nei limiti di legge.

Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza e non nei confronti del pubblico.

Al fine di conseguire la realizzazione dei propri scopi la cooperativa potrà:

- avvalersi dei contributi e delle previdenze pubbliche previste dalla normativa vigente nonché da quella istituzionale;
- accettare finanziamenti da parte dei soci, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea;
- accettare contributi e donazioni da privati.

È tassativamente vietata la raccolta di fondi tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

Quanto sopra deve venire attuato nel rispetto del disposto della legge 5 luglio 1991 n. 197 nonché del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano.

Per ciò stesso la Cooperativa può aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella giurisdizione dei quali ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

TITOLO III SOCI

ARTICOLO 5 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile.

I soci persone fisiche saranno ricompresi nelle seguenti categorie:

- a) soci fruitori: i genitori degli studenti delle scuole gestite dalla cooperativa o comunque i fruitori dei servizi e/o delle attività della cooperativa, nonché gli operatori, a qualsiasi titolo, nel campo socio-assistenziale ed educativo;
- b) soci lavoratori: coloro che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- c) soci volontari: coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;
- d) soci sovventori o finanziatori.

Il numero dei soci volontari non potrà superare il limite previsto dalle vigenti leggi in materia.

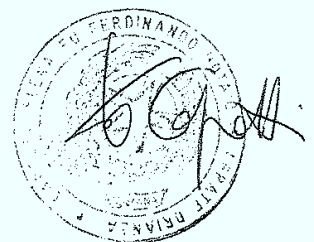
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci a secondo della categoria di appartenenza.

Possono altresì essere soci persone giuridiche, pubbliche o private i cui statuti lo consentano, o nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio ai sensi dell'art. 5 che precede, deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, residenza e codice fiscale;
- l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di par-



tecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta de Consiglio di Amministrazione;

- la dichiarazione di impegnarsi a rispettare il presente statuto, i regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui l'articolo 5 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci.

L'ammissione a socio ha effetto dal momento in cui il soggetto proponente viene a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile i titoli azionari non vengono materialmente emessi. Ai sensi del primo comma dell'art. art 2355 del codice civile la cooperativa non emetterà titoli azionari e la qualifica di socio verrà assunta mediante iscrizione a libro soci.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvedono all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministratore deve motivare per iscritto la deliberazione entro sessanta giorni e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il capitale sociale dei soci è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il Consiglio di Amministrazione abbia assunto alcun provvedi-

mento, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale. Il socio ha comunque diritto di recesso.

ARTICOLO 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI.

Le somme dovute in corrispondenza delle azioni sottoscritte possono essere versate a rate nei modi e termini previsti dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sono obbligati:

- al versamento delle somme dovute in relazione alle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese; eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti in relazione al libro delle obbligazioni e al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro degli strumenti finanziari, ai singoli obbligazionisti per il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.

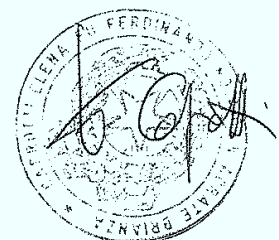
I soci inoltre, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo qualora la Cooperativa abbia più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

Perdono la qualifica di socio lavoratore i soci che si dimettono da lavoratore o comunque interrompano il rapporto di lavoro, salvo che presentino richiesta scritta di ammissione come soci volontari.



ARTICOLO 10 - RECESSO

Il socio può recedere dalla cooperativa con un preavviso di novanta giorni.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Il recesso diventa efficace con riguardo al rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e cooperativa il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- 1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) venga sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno ovvero sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico;
- 4) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- 5) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 6) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 45 del presente statuto.

I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti devono promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 26 del presente statuto.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi hanno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ARTICOLO 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente liberate ed eventualmente attribuite, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 13. Gli eredi del socio deceduto devono presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ARTICOLO 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEI SOCI RECEDUTI ED ESCLUSI

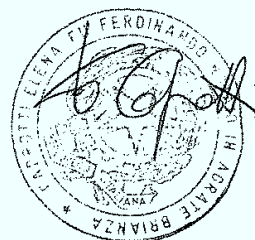
I soci receduti od esclusi devono richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, pena la prescrizione dei loro diritti a favore della Cooperativa.

ARTICOLO 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEGLI EREDI

Gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale a causa di morte è divenuto operativo, pena la prescrizione dei loro diritti a favore della Cooperativa.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI



ARTICOLO 17 - SOCI FINANZIATORI E SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'articolo 2526 codice civile. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ARTICOLO 18 - CONFERIMENTI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo articolo 25, lett. b), del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore stabilito dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 19 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azione deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La società ha facoltà di non emettere i titoli.

ARTICOLO 20 - EMISSIONE DELLE AZIONI E DIRITTI AMMINISTRATIVI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e la modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 codice civile, che dovrà essere specifi-

cata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione, apportando se del caso le necessarie modifiche statutarie, vengono altresì stabiliti eventuali specifici diritti amministrativi o patrimoniali attribuiti ai portatori delle azioni.

Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portato.

In presenza di soci finanziatori, agli stessi, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa.

Tale nomina è deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

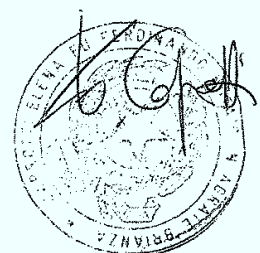
ARTICOLO 21 - DIRITTI PATRIMONIALI

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali.

La predetta remunerazione delle azioni deve essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzioni del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.



In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si tiene conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, sia della quota parte di riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 cod. civile, ai soci finanziatori spetta il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni deve avvenire ai sensi degli articoli 2437 - bis e seguenti, codice civile.

ARTICOLO 22 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della Legge 59/1992; in tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo.

L'assemblea speciale dei azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alla assemblee dei soci, con facoltà di impugnare

le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

ARTICOLO 23 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale; l'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del seguente Titolo VI Sezione I del presente Statuto.

ARTICOLO 24 - OBBLIGAZIONI E STRUMENTI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comuni si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

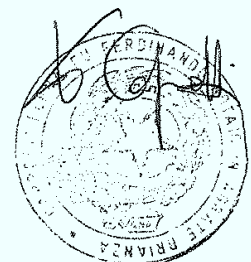
TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 25 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (Cinquanta/00) o di importo superiore stabilito dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, purché entro il limite massimo previsto dalla Legge.
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale stabilito ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, destinato alla costituzione del fondo



per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4 del presente statuto;

c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale stabilito ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto;

d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci e dai soggetti diversi;

e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 27;

f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui l'articolo 27 del presente statuto;

h) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto g.) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci fruitori.

ARTICOLO 26 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.

L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 giorni dalla chiu-

sura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con la propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, deve enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni; il Consiglio di Amministrazione deve segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

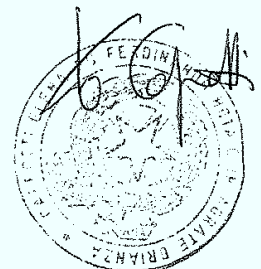
L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante sconti, e/o aumenti di retribuzione, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 et 5 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

I ristorni saranno quantificati in base alle disponibilità di bilancio ed al risultato dell'attività posta in essere dai soci durante l'esercizio e attribuiti ad ogni socio in funzione della qualità e quantità dello scambio mutualistico e nei limiti stabiliti dalla legge. Il ristorno sarà oggetto di apposita previsione nell'ambito del regolamento interno.

ARTICOLO 27 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con la modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci fruitori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo;
 - 2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;
- e) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi dalle azioni di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, da determinarsi come segue:
 - 1) in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al precedente punto 1), qualora in possesso dei soci;
 - 2) nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea



ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci;
f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
g) un'eventuale quota destinata alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci.

Quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea può deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il soddisfacimento dei requisiti mutualistici previsti ai fini fiscali, ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI GOVERNO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 28 - ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale e il Revisore, se nominato;
- l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

SEZIONE I ASSEMBLEA

ARTICOLO 29 - CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima. L'avviso andrà comunicato ai soci almeno otto giorni prima della data dell'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, nel domicilio risultante dal libro soci, quali a titolo esemplificativo messaggio di posta elettronica o lettera raccomandata.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno en-

tro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto all'articolo 26 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

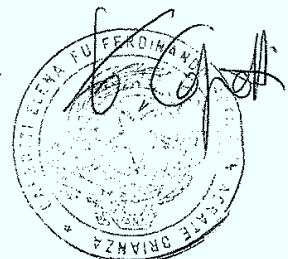
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ARTICOLO 30 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
- b) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 36 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- c) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale ed eventualmente un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolare cariche;
- d) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- e) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo articolo 42 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex articolo 2409 bis, se nominato;
- g) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- h) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta di parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- i) delibera sull'esclusione del socio;
- j) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con



previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;

k) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici a titolo di ristoro;

l) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;

m) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

n) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli statuti di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 31 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

a) sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste all'articolo 46 del presente statuto);

b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza ad eccezione delle seguenti materie espressamente attribuite dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

- gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;

- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale al di fuori del comune di Cernusco sul Naviglio.

d) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

ARTICOLO 32 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia or-

dinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentanti.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 33 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Hanno diritto di intervento e di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei soci e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermo rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dal precedente articolo 20 del presente statuto.

Ogni socio e socio finanziatore persona fisica ha diritto di esprimere un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio finanziatore, diverso dalle persone fisiche, ha diritto ad un numero di voti stabiliti dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 20 del presente statuto.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Nell'elezione dei membri del Collegio Sindacale se nominato, il diritto di voto è attribuito ai soci proporzionalmente alle azioni possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di cinque soci.

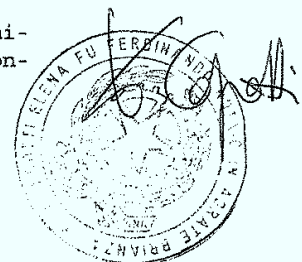
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni territoriali delle cooperative cui la Cooperativa aderisce possono partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 34 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Preside del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Con-



siglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto di maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, nomina un segretario per la redazione del verbale delle deliberazioni dell'assemblea, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio scelto e nominato dal Presidente.

ARTICOLO 35 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Se sono emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;
- c) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- e) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- f) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la Cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della Cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

SEZIONE II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 36 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a quindici consiglieri eletti dall'assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-

lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso per i Consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il Consiglio, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non possono essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale se nominato, con la periodicità di almeno novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

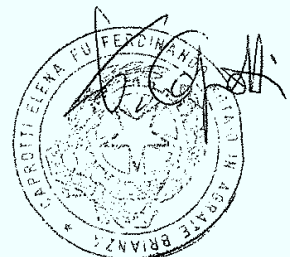
ARTICOLO 37 - COMPETENZE E RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, su qualsiasi supporto, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.



La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si riterrà avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario. Di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale se nominato di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal Collegio Sindacale se nominato e dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 38 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386, comma 1 del Codice Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

ARTICOLO 39 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rap-

presentanza legale, di fronte ai terzi ed in giudizio, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberamente quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare parte dei propri poteri al Vice presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

SEZIONE III

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 40 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea aventi i requisiti di legge. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

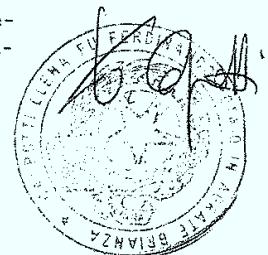
ARTICOLO 41 - COMPETENZE E RIUNIONI

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 - bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli interventi.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioran-



za assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specialmente nella relazione prevista dall'articolo 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 c.c..

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

La denuncia al Tribunale di cui all'articolo 2409 del Codice Civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ARTICOLO 42 - REVISIONE LEGALE

La revisione legale è esercitata da un revisore o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, pari a tre esercizi.

L'attività di revisione legale è documentata dall'organo di revisione in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 2 del codice civile l'Assemblea potrà affidare la revisione legale al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 43 - SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento volontario della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le mo-

dificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di finanziamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche da singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori può essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alla deliberazione riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ARTICOLO 44 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- 1) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa ed i dividendi eventualmente maturati;
- 2) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi, eventualmente maturati;
- 3) il rimborso delle azioni versate dai soci, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- 4) il rimborso dell'eventuale riserva divisibile ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.

ARTICOLO 45 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha

sede la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti, possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 46 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli articoli 25 (in materia di divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 26, 27 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 44 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile in materia di società cooperativa, le leggi speciali sulla cooperazione e, laddove compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni.

F.TO ORIANI MARIO

F.TO ELENA CAPROTTI NOTAIO

Copia conforme all'originale

Agrate Brianza, 16 GIU. 2014

